

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 25/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente (nel corso del 2010) un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione (concluso nel 2006) il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 19 novembre 2013 reitera la domanda restitutoria per complessivi 2.540,67 oltre agli interessi legali.

Costituitosi, il resistente eccepisce – in via preliminare – l'irricevibilità del ricorso in ragione dell'avvenuta attivazione della procedura conciliativa ex d. lgs. n. 28/2010 e per difetto della cognizione temporale del Collegio, essendo il contratto stato concluso prima del gennaio 2009. Nel merito, deduce la natura sostanzialmente *up front* tanto della commissione finanziaria quanto di quella della società erogante; di aver comunque retrocesso con assegno circolare l'importo di 113,60 euro per la quota *recurring* delle anzidette commissioni; declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo. Conclude per l'irricevibilità o, in subordine, per l'infondatezza nel merito del ricorso.

DIRITTO

Infondate e perciò immeritevoli di accoglimento sono entrambe le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente. La prima, perché è dirimente la circostanza che, a norma delle vigenti disposizioni, la litispendenza si realizza, nel caso di specie, solo per effetto dell'attivazione della procedura conciliativa promossa dal ricorrente o alla quale questi abbia aderito. Esclusa la ricorrenza della prima ipotesi, la documentazione versata in atti non offre alcuna conferma dell'adesione del ricorrente a siffatta procedura. La seconda, in quanto viene nel caso di specie in considerazione una contestazione attinente ad effetti del contratto (nella specie la sua estinzione anticipata) prodottisi sotto l'imperio della cognizione temporale del Collegio (v., in termini, tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011).

Passando al merito con riferimento alle diverse voci di costo, mette conto osservare che le commissioni dovute alla società erogante comprendono attività non riconducibili alla sola fase propedeutica alla conclusione del contratto (quali, ad es., la prestazione della garanzia del non riscosso per riscosso e la gestione delle rate in scadenza). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, la decisione n. 4086/2012), il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento. Da ciò discende, in applicazione del criterio proporzionale, il riconoscimento alla retrocessione a favore del ricorrente dell'importo di 1.205,76 euro, al netto di quanto già corrisposto.

Non altrettanto, invece, con riguardo alle commissioni finanziarie, la cui definizione contrattuale riporta voci espressamente riferite ad attività sostanzialmente compiute, quali l'esame della documentazione, gli oneri per l'acquisizione della provvista etc.

In ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. E', nel merito, appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto



modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvergano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati.

Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 824,39 euro.

Così per il complessivo importo di 2.030,15 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.030,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI